SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni adottate dalla giunta regionale riguardanti aree di particolare interesse ambientale ubicate in ambiti territoriali della regione.

00A12551

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2000.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977, con il quale, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stata approvata la delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che ha provvisoriamente confermato la delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977;

Visto il combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, in base al quale la delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dei lavori pubblici, su parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo espresso previa istruttoria tecnica svolta mediante avvalimento dei Servizi tecnici nazionali competenti, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, che prevede che il progetto di delimitazione dei bacini idrografici sia preventivamente adottato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale;

Vista la deliberazione n. 2 del 21 gennaio 1999, con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiora ha definito il progetto di delimitazione del bacino di propria competenza;

Vista la nota n. 1635/SIM dell'8 settembre 1999, con cui il servizio idrografico e mareografico nazionale ha espresso il proprio parere sulla delimitazione proposta;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la provincia autonoma di Trento e Bolzano, reso ai sensi dell'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella riunione del 16 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'unita perimetrazione del bacino di rilievo interregionale del Fiora, quale risultante dall'annessa cartografia che, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori comunali, le Autorità di bacino e le regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia, tenendo anche conto delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994.

Art. 3.

L'Autorità di bacino rende disponibile, oltre alla cartografia in scala 1:250.000 che è parte integrante del presente decreto, anche cartografia di maggiore dettaglio, per le esigenze del cittadino che voglia prenderne conoscenza o richiederne copia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 366

BACINO DEL FIORA

1

Fiume Paglia

FIUME FIORA

Fiume Lente

Lago di Mezzano

Lago di Bolsena

Fosso Olpeta

Fosso Timone

Lago di Vulci

VITERBO

FIUME FIORA

MAR TIRRENO

2

LEGENDA

Bacino del Fiora 1

Bacino del Fiora 2

00A12956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 28581 del 4 agosto 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Lodi ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento relativamente ai servizi catastali dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'inizio dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi, a far data dall'8 settembre 2000 relativamente alle funzioni di aggiornamento dati.

Si fa riserva di emanare ulteriore decreto per comunicare l'avvenuta riattivazione delle predette funzioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 settembre 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A12926

DECRETO 22 settembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 28580 del 4 agosto 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Milano ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento relativamente ai servizi catastali dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'inizio dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano, a far data dall'8 settembre 2000 relativamente alle funzioni di aggiornamento dati.

Si fa riserva di emanare ulteriore decreto per comunicare l'avvenuta riattivazione delle predette funzioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 settembre 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A12927

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 settembre 2000.

Riconoscimento dell'International association of classification societes Ltd (IACS) da parte dell'Amministrazione italiana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E DELLE VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la direttiva 94/57/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Vista la direttiva 97/58/CE che ha modificato la direttiva 94/57/CE;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di recepimento delle direttive 94/57/CE e 97/58/CE;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto in particolare l'art. 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che ha modificato l'art. 5 del decreto legislativo 314/1998 precitato, disponendo al comma 1 lett. *b)* che gli organismi riconosciuti, per essere autorizzati al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 314/1998, devono aver sviluppato e mantenere un sistema di qualità certificato da un istituto indipendente di verifica, a tal fine riconosciuto dall'Amministrazione;

Considerato che gli organismi riconosciuti, autorizzati o affidati ai fini del rilascio dei certificati di cui agli allegati 1 e 2, al decreto legislativo n. 314 del 3 agosto 1998, debbono soddisfare il criterio specifico di cui al punto 8 dell'allegato 3 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che l'International association of classification societies Ltd (IACS) può essere considerata un istituto indipendente, idoneo a certificare i sistemi di qualità degli organismi riconosciuti, autorizzati o affidati ai fini del rilascio dei certificati di cui agli allegati 1 e 2, al decreto legislativo n. 314 del 3 agosto 1998;

Preso atto della nota del 16 agosto 2000, con la quale l'International association of classification societies Ltd (IACS) si è dichiarata disponibile al riconoscimento da parte di questa Amministrazione;

Considerata altresì l'opportunità di prevedere che un osservatore dell'Amministrazione prenda parte alle operazioni di verifica dei sistemi di qualità effettuate dall'International association of classification societies Ltd, presso gli organismi riconosciuti, autorizzati o affidati ai fini del rilascio dei certificati di cui agli allegati 1 e 2, al decreto legislativo n. 314 del 3 agosto 1998;

Decreta:

Articolo unico

L'Amministrazione italiana riconosce l'International association of classification societes Ltd (IACS) quale istituto indipendente per la certificazione dei sistemi di qualità degli organismi riconosciuti, affidati o autorizzati ai fini del rilascio dei certificati di cui agli allegati 1 e 2, al decreto legislativo n. 314 del 3 agosto 1998; alle operazioni di verifica effettuate dallo IACS, potrà partecipare un osservatore dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il dirigente generale: NOTO

00A12928

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2000.

Determinazione dei criteri per la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernenti norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le modalità di composizione;

Visto, in particolare, l'art. 112, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, che stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei propri lavori, la predetta commissione possa essere articolata in sottocommissioni;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, relativa al recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, citato nelle premesse, è composta da:

il dirigente generale del Ministero delle politiche agricole e forestali che espleta *pro-tempore* le funzioni di ispettore generale capo dell'ispettorato centrale repressione frodi, ovvero un suo delegato, con funzioni di presidente;

tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di segretario;

un rappresentante del Ministero delle finanze, ovvero un suo delegato;

un rappresentante del Ministero della sanità, ovvero un suo delegato;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, ovvero un suo delegato;

un esperto per ciascun settore merceologico, appartenente ai seguenti istituti specializzati:

Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;

Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Istituto sperimentale per l'orticoltura di Pontecagnano (Salerno);

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;

Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;

Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Roma.

Art. 2.

La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi è articolata nelle seguenti sottocommissioni:

1. Mosti, vini ed aceti. Sostanze tartariche e materie tanniche.
2. Oli e grassi.
3. Conserve alimentari e sciroppi.
4. Alimenti per gli animali.
5. Cereali.
6. Sementi.
7. Fertilizzanti.
8. Fitofarmaci.
9. Latte e formaggi.
10. Miele.

Art. 3.

Le sottocommissioni di cui all'articolo precedente sono composte da rappresentanti delle medesime amministrazioni componenti la commissione, con l'integrazione di esperti particolarmente competenti nelle singole materie, in numero non superiore a cinque.

Art. 4.

I componenti della commissione restano in carica per la durata di anni tre.

Art. 5.

Le spese relative al trattamento economico di missione del personale non appartenente al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento dei lavori delle sottocommissioni (ring tests, spese invio campioni, etc.), graveranno sui competenti capitoli di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali — Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 6.

Il presente decreto, che sostituisce quelli precedentemente emanati, è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 settembre 2000

L'ispettore generale capo: Lo Piparo

00A12929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto della «Fondazione Lions Club per la solidarietà - ONLUS», in Ravenna.

Con decreto ministeriale 20 settembre 2000 la «Fondazione Lions Club per la solidarietà - ONLUS», con sede in Ravenna, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 15 maggio 1998, n. rep. 50792/12660, a rogito del dott. Francesco Barmann, notaio in S. Benedetto del Tronto.

00A12935

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.446-XV.J(2695) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «colonnelli bomba cilindrica detonante cal. 68», che la ditta «Colonnelli Antonio - Produzioni Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo) - loc. Quarticciolo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.444-XV.J(2693) del 20 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 nella versione rosso-verde-giallo-blu-bianco;

colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 nella versione rosso-verde;

colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 nella versione viola-verde;

colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 nella versione arancio-turchese;

colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 nella versione tremolante giallo-blu;

che la ditta «Colonnelli Antonio - Produzioni Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo) - loc. Quarticciolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.445-XV.J(2694) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Traca 1 colonnelli», che la ditta «Colonnelli Antonio - Produzioni Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo) - loc. Quarticciolo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.443-XV.J(2692) del 20 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Traca 2 colonnelli», che la ditta «Colonnelli Antonio - Produzioni Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo) - loc. Quarticciolo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6401-XV.J(1610) del 20 settembre 2000, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come appresso indicato:

SAD del sistema di distruzione del motore Zefiro, prodotto dalla FiatAvio S.p.A. nello stabilimento di Colleferro (Roma): II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0409, 1.2D;

Cordone detonante flessibile (Chaines souples) 3515.02, prodotto dalla Pyroalliance - Francia: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0384, 1.4S (nella configurazione da trasporto) e numero ONU 0104, 1.4D (nella configurazione fuori dall'imballaggio);

Barretta di distruzione (decoupeur lineaire) del motore Zefiro, prodotta dalla Pyroalliance - Francia: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0288, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23941-XV.J(2270) del 20 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

sfera poleggi 10;

sfera poleggi 13;

serie di castagnole poleggi 25;

granatina di colori poleggi 6,5;

granata poleggi 7,5;

granata poleggi 8;

granata poleggi 9;

tuono poleggi 8,

che il sig. Poleggi Angelo intende produrre nel proprio stabilimento in Canepina (Viterbo); loc. Napoletto, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26739-XV.J(2569) del 20 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

sfera la folgore 130;

colpo bianco la folgore 80;

finale la folgore 80;

stucchio la folgore 80;

bomba a 5 la folgore 80;

multicolore e colpo la folgore 80;

multicolore a 8 la folgore 130;

multicolore a 8 e colpo la folgore 130;

multicolore a 8 e colpo la folgore 160,

che la ditta «La Folgore» di Roggiero Antonio e Nicola intende produrre nella propria fabbrica in Castel Morrone (Caserta) - loc. Masserotto, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14259-XV.J(2074) del 20 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore rosso;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore blu;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore argento;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore verde;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore viola;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore bianco;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore giallo;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

colpo a sfera barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore rosso;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore blu;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore argento;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore verde;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore viola;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore bianco;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore giallo;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di color tremolante oro;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

peonia barbagallo calibro 125 di colore rosso;

peonia barbagallo calibro 125 di colore blu;

peonia barbagallo calibro 125 di colore argento;

peonia barbagallo calibro 125 di colore verde;

peonia barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

peonia barbagallo calibro 125 di colore viola;

peonia barbagallo calibro 125 di colore bianco;

peonia barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

peonia barbagallo calibro 125 di colore giallo;

peonia barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

peonia barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

peonia barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

peonia barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

peonia barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

peonia barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

una ripresa di rentine barbagallo calibro 125;

una ripresa di lampi barbagallo calibro 125;

una ripresa di farfalle barbagallo calibro 125;

una ripresa di fischi barbagallo calibro 125;

una ripresa di girelle barbagallo calibro 125;

una ripresa di ululi barbagallo calibro 125;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore argento;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore viola;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore blu;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore argento;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore verde;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore viola;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di peonie e rentine barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e rentine barbagallo calibro 125;

ritardo di girelle e rentine barbagallo calibro 125;

ritardo di ululi e rentine barbagallo calibro 125;

ritardo di fischi e rentine barbagallo calibro 125;

due riprese di rentine barbagallo calibro 125;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi barbagallo calibro 125;

ritardo di girelle e lampi barbagallo calibro 125;

ritardo di ululi e lampi barbagallo calibro 125;

ritardo di fischi e lampi barbagallo calibro 125;

due riprese di lampi barbagallo calibro 125;

due riprese di farfalle barbagallo calibro 125;

due riprese di fischi barbagallo calibro 125;

due riprese di girelle barbagallo calibro 125;

due riprese di ululi barbagallo calibro 125,

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica di fuochi artificiali» intende produrre nel proprio stabilimento in Santa Venerina (Catania) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13008

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Teglio

Con decreto n. 1608 del 27 marzo 2000 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici il 25 luglio 2000, prot. n. 766, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 43, distinto in catasto del comune di Teglio (Sondrio) al foglio n. 34, mappali n. 1224, riportato nell'estratto di mappa in scala 1:1000 rilasciata dall'ufficio del territorio di Sondrio in data 16 giugno 1997, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

00A12968

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 ottobre 2000

Dollaro USA	0,8703
Yen giapponese	94,82
Dracma greca	339,34
Corona danese	7,4520
Lira Sterlina	0,60140
Corona svedese	8,5283
Franco svizzero	1,5252
Corona islandese	73,10
Corona norvegese	8,0355
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,635
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,55
Litas lituano	3,4819
Lat lettone	0,5397
Lira maltese	0,3970
Zloty polacco	3,9673
Leu romeno	21205
Tallero sloveno	209,5957
Corona slovacca	43,854
Lira turca	583900
Dollaro australiano	1,6308
Dollaro canadese	1,2997
Dollaro di Hong Kong	6,7845
Dollaro neozelandese	2,1621
Dollaro di Singapore	1,5215
Wan sudcoreano	971,25
Rand sudafricano	6,3388

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

00A13105

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione per gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, e altri lavoratori autonomi che svolgono attività di tipo artigianale della regione Liguria», in Genova.

Con decreto ministeriale 18 settembre 2000, all'Associazione «Fondo pensione per gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, e altri lavoratori autonomi che svolgono attività di tipo artigianale della regione Liguria» in forma abbreviata «Fonligure», con sede in Genova, via Assarotti n. 7, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A12934

Modificazioni al regolamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ed odontoiatri

Con decreto ministeriale n. 9PS/81877/MED-L-48 BIS del 7 agosto 2000 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 100/99, assunta dal comitato direttivo dell'Enpam nella seduta del 26 novembre 1999, concernente modificazioni al regolamento del fondo di previdenza generale.

00A12969

Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, relativo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

Con decreto ministeriale n. 9PS/81878/FAR-L-42 del 7 agosto 2000 è stata approvata, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 2/2000 assunta dal Consiglio nazionale dell'Enpaf nella seduta del 28 giugno 2000, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

00A12970

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1686 del 21 settembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Swiss Life (Italia) S.p.a., redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 26 aprile 2000 che ha disposto le modifiche relative agli articoli 25 (doveri di informazione da parte degli amministratori al collegio sindacale), l'inserimento dell'art. 26 (composizione del collegio sindacale e nomina dei suoi componenti da parte dell'assemblea dei soci, cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi), nonché la rinumerazione, aumentata di un'unità, dei successivi articoli.

00A12936

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651236/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 508.000
- semestrale .... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 416.000
- semestrale .... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 115.500
- semestrale .... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 107.000
- semestrale .... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 273.000
- semestrale .... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 106.000
- semestrale .... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 267.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.097.000
- semestrale .... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 982.000
- semestrale .... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 3 6 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77